

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Con domanda di sospensione e contestuale richiesta di misura cautelare

PER

Francesco Spadafora C.F. SPDFNC83L06C352R nato a Catanzaro (CZ) il 06/07/1983, e residente in Roma alla Via G. L. Squarcialupo, 36 rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente ricorso, dall'Avv. Pietro Raimondo, (C.F. RMNPTR69T12M140R) ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Vigliena, 10 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Raimondo.

L'avv. Pietro Raimondo dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax 06/86932579 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv@pec.pietroraimondo.it -

- RICORRENTE

CONTRO

INPS in persona del suo rappresentante p.t. domiciliata ex lege presso la Direzione Generale in Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma;

- RESISTENTE

NEI CONFRONTI DI

Buongiorno Federica residente alla Via Ascoli Satriano, 2 - Scala: D - Interno: 9 - 0071 Roma;

CONTROINTERESSATA

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i partecipanti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva e nella graduatoria dei vincitori di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del n. 17 del 14 febbraio 2023 pubblicata in data 15/02/2023;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO , IN PARTE QUA , PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA anche con adozione di idonea misura cautelare, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 febbraio 2023 pubblicata in data 15/02/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha approvato le graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori di cui quivi si chiede la rettifica e di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 **nonché** di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale , ivi compresa e per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 ed ulteriormente avverso e per l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione in merito alla istanza/ diffida trasmessa in data 03/01/2023, nella parte in cui non viene illegittimamente riconosciuto valutabile come infra si vedrà , ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 4, il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) e per l'effetto vengono erroneamente attribuiti al ricorrente complessivi punti 48,70 e posizione in graduatoria finale n. 4686 **anziché** punti 52,70 e posizione in graduatoria finale n. 3718 e/o comunque diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente.

E PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente ad ottenere , previo il riconoscimento del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) quale titolo valutabile ai fini dell' attribuzione aggiuntiva di punti 4 , il punteggio complessivo di 52,70 in luogo dei punti 48,70 erroneamente ed illegittimamente attribuiti nella relativa graduatoria finale , di cui si chiede la rettifica , approvata con la deliberazione del CDA dell'INPS anch'essa , quivi impugnata, ai fini della corretta attribuzione del punteggio del ricorrente e conseguentemente del suo corretto posizionamento nella graduatoria definitiva/finale de quo ;

La graduatoria in epigrafe indicata, limitatamente alla disposizioni di cui all'art. 9 c. 2 e 3 del relativo bando di concorso è illegittima e gravemente lesiva dell'interesse del ricorrente , che , pertanto, ne chiede l'annullamento/rettifica in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i seguenti

MOTIVI

- NULLITA' DEGLI ATTI AVVERSATI PER VIOLAZIONE DI GIUDICATO SENTENZA N. 915/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO;
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90;

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

- DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' INTERNA E TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PALESE INIQUITA';
- DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE SOSTANZIALE;
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ASPETTATIVA;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33, 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE COMUNITARIE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN VARIO MODO RAGGIUNTE - EQF;

i suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l'ordine d'esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l'esame e l'accoglimento

FATTO

Il ricorrente in possesso dei titoli di accesso (Laurea in Giurisprudenza) partecipava al concorso pubblico nazionale per titoli ed esami bandito dall'INPS per l'attribuzione di n. 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, (Il bando del Concorso pubblico INPS è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami", n. 78 del 1° ottobre 2021) ; (doc. 1)

A tal fine il ricorrente compilava ed indicava in domanda , (doc. 2) come richiesto dalla procedura di partecipazione, oltre ai propri titoli di accesso anche **il possesso del Diploma di specializzazione per le professioni legali** (SSPL) quale titolo senz'altro equivalente/equipollente al Master di II° livello di cui all'art. 9 c. 2 lett. a) del bando di concorso in esame e **quindi valutabile ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo (punti 4) a quello conseguito nelle prove scritte ed orali dallo stesso ricorrente.**

Epperò l'INPS con la deliberazione del CDA n. 17 del 14 febbraio 2023 pubblicata in data 15/02/2023 quivi impugnata (doc. 3) e adottata successivamente alla precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 anch'essa quivi avversata per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo approvava e pubblicava l'unita Graduatoria finale (doc. 4) degli idonei nella quale il ricorrente risultava tuttavia collocato al posto n.

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

4686 con un punteggio complessivo pari a 48,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 = 48,70) giusto estratto della graduatoria qui allegato (doc. 5) proprio per la decisione di non attribuire alcun punteggio al titolo del diploma relativo alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL). (doc. 6)

Si evidenzia che già in occasione della precedente deliberazione approvativa della precedente graduatoria finale e dei vincitori il ricorrente preso atto della evidente ingiusta valutazione operata dall'INPS, in data 03/01/2023 presentava immediata e formale istanza (**doc. 7**) con la quale impugnando la menzionata graduatoria ne chiedeva formalmente l'immediata correzione con l'esatta attribuzione del suo punteggio previo riconoscimento del titolo SSPL quale valutabile e attributivo di ulteriori punti 4.

La menzionata diffida tuttavia rimaneva lettera morta **così come** errato il punteggio attribuito all'odierno ricorrente, palesemente ingiusto, con evidente illegittimità dell'operato della P.A. che con la quivi impugnata graduatoria ha omesso in fatto e diritto di computare in favore dell'odierno istante l'ulteriore attribuzione di punti 4 con conseguente danno e nocumento.

Con riferimento alla richiamata diffida ed essendo decorsi i termini di rito senza che l'amministrazione abbia adottato alcun provvedimento in merito ci si vede costretti , solo in via tuzioristica ed ove occorrer possa , a censurare il silenzio serbato in merito dalla stessa amministrazione oggi parte resistente.

Ed invero, il mancato riconoscimento del rivendicato ed ulteriore punteggio in favore del ricorrente **ha determinato** l'errata attribuzione al medesimo del punteggio complessivo pari a 48,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 = 48,70) in luogo di quello spettante pari a 52,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 + titolo valutabile SSPL 4 = 52,70) con evidente ed errata collocazione nella rispettiva graduatoria finale, quivi avversata, ove il ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare rispettivamente nella posizione 3718 e/o in quella che sarà ritenuta di giustizia **anziché** nella posizione 4686 attualmente ed ingiustamente assegnata , **quindi scalando la graduatoria di circa 970 posizioni con evidenti ed importanti riflessi anche in relazione alla**

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

graduatoria dei vincitori (doc. 8) anch'essa quivi impugnata ed ove per effetto di tale gravissima illegittimità il ricorrente non risulta presente.

A tale uopo, basti considerare **e con riguardo alla graduatoria dei vincitori** che risultano utilmente collocati n° 5 partecipanti al concorso con punteggio inferiore a quello effettivamente spettante all'odierno ricorrente.

In definitiva, il ricorrente, con il riconoscimento del punteggio suindicato e per effetto della corretta ricollocazione nelle rispettive graduatorie (definitiva e dei vincitori) maturerebbe concretamente il diritto ad essere assunto nei ruoli della P.A. già con il primo turno di chiamate e quindi già con decorrenza 03/Aprile/2023 come comunicato dall'INPS con la seguente nota "*Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 febbraio 2023, sono state approvate la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale. Sulla base delle assunzioni autorizzate, l'Istituto immetterà in ruolo il 3 aprile 2023 complessivamente 4124 unità di personale (1858 vincitori e 2266 idonei), salvo successive e diverse indicazioni al riguardo.*"

In conclusione, come meglio precisato, l'odierno ricorrente impugna la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori di cui alla deliberazione del n. 17 del 14 febbraio 2023 pubblicata in data 15/02/2023, adottata successivamente alla precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 anch'essa quivi avversata per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'INPS e ne chiede la loro rettifica, previa rideterminazione del punteggio, in considerazione di una errata valutazione e attribuzione dei punteggi spettanti derivante dal mancato riconoscimento appunto del titolo del diploma relativo alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) posseduto e regolarmente dichiarato in domanda dal ricorrente .

Sono evidenti le plurime violazioni di legge per i motivi tutti evidenziati in epigrafi e conseguentemente la fondatezza del ricorso in parte qua.

Il bando di concorso, la deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2023 pubblicata in data 15/02/2023, adottata successivamente alla precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 anch'essa quivi avversata per quanto occorrer

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

possa e per mero tuziorismo, le graduatorie in epigrafe indicate, sono tutti atti illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che, pertanto, ne chiede l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Sul riconoscimento normativo del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) come titolo valutabile ed equivalente/equipollente al Master di II° Livello.

In questa sede si ritiene opportuno ripercorrere la disciplina che ha introdotto e istituito le Scuole di Specializzazione per le professioni legali. La legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari (G.U. Serie Generale n.274 del 23-11-1990) ed entrata in vigore il 08.12.1990 che all'art. 1 stabilisce quanto segue:

“Le università rilasciano i seguenti titoli”: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR).

Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie ed al superamento delle prove finali di esame.

Il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) è da considerarsi senza dubbio titolo equivalente/equipollente al Master di II Livello e come tale da considerarsi tra i titoli valutabili per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (4 punti) di cui all'art. 9 c. 2 lett. a) del bando di concorso per i motivi che seguono.

Il Master di II° Livello che appunto ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. a) del bando di concorso in questione consente l'attribuzione di 4 punti aggiuntivi “ 4 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie di cui all'art.2, comma 1 lettera a) del presente bando di concorso ” e tra queste materie è presente la voce “Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)” e il diploma SSPL figurano entrambi nell'ottavo livello formativo del sistema di referenziazione del sistema italiano dellequalificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

In pratica l'EQF permette un confronto che “si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning out-comes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli”;

nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.

In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, **diploma di specializzazione**, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli , professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

specificato alle voci “conoscenza”, “abilità” e “competenza”, rispettivamente in: “Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi”; “Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale”; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca” .

Orbene , il Consiglio di Stato in più occasioni ed anche di recente (in seguito al mancato riconoscimento del titolo in questione proprio da parte dell'INPS nel medesimo concorso bandito nel 2018) ha avuto modo di statuire che il Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) debba essere valutato alla stregua di un Master di II livello (CdS n. 915/2022), confermando la decisione del TAR Lazio il quale prestando adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale proprio dei giudici di Palazzo Spada applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI (SSPL) è titolo da considerarsi del tutto equivalente/equipollente al Master di II° livello e quindi valutabile ai fini dell'attribuzione in favore del ricorrente di 4 punti aggiuntivi.

Domanda Di Sospensione /Istanza cautelare

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

Con la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 17 del 14 febbraio 2023 pubblicata in data 15/02/2023 , quest'ultima adottata successivamente a quella del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 quivi anch'essa impugnata per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo, di approvazione della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori quivi impugnata, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico bando del Concorso pubblico INPS del 1° ottobre 2021 anch'esso impugnato, del pari a qualsiasi ulteriore atto connesso e/o consequenziale, il ricorrente nonostante il possesso dei titoli come certificati in atti ha subito una illegittima mancata attribuzione del proprio punteggio con errato posizionamento nella rispettiva graduatoria finale ed esclusione dalla graduatoria dei vincitori finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 con grave pregiudizio;

E' di palmare evidenza che il mancato riconoscimento dell'esatto punteggio determina in capo al ricorrente una gravissima preclusione con una evidente perdita di chances per ottenere quanto prima l'immissione in ruolo nella P.A. e quindi la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato che paradossalmente potrebbe a breve interessare altri partecipanti con punteggio uguale o inferiore a quello realmente spettante al ricorrente che ne rimarrebbe escluso.

Si riconsideri che con l'esatta attribuzione del punteggio il ricorrente scalerebbe la graduatoria finale degli idonei di circa 970 posizioni con conseguente diritto a vedersi utilmente collocato anche nella graduatoria dei vincitori da cui oggi risulta gravemente escluso.

Ed invero, basti considerare **e con riguardo alla graduatoria dei vincitori** che risultano utilmente collocati n° 5 partecipanti al concorso con punteggio inferiore a quello effettivamente spettante all'odierno ricorrente .

In definitiva, il ricorrente, con il riconoscimento del punteggio suindicato e per effetto della corretta ricollocazione nelle rispettive graduatorie (definitiva e dei vincitori) maturerebbe concretamente il diritto ad essere assunto nei ruoli della P.A. già con il primo turno di chiamate e quindi già con decorrenza 03/Aprile/2023 come comunicato dall'INPS con la seguente nota "*Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 febbraio 2023, sono state approvate la*

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale. Sulla base delle assunzioni autorizzate, l'Istituto immetterà in ruolo il 3 aprile 2023 complessivamente 4124 unità di personale (1858 vincitori e 2266 idonei), salvo successive e diverse indicazioni al riguardo."

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chances eventualmente subito dal ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'esatto posizionamento nelle graduatorie quivi impugnate previa corretta attribuzione del punteggio.

In conclusione, il danno grave e irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso, è in re ipsa concretizzandosi nella perdita di una grande ed immediata opportunità di carriera. La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito re adhuc integra, consentendo al ricorrente di essere assunto e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di una graduatoria illegittimamente formata (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999). Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio di merito sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità concreta di essere destinatario e quindi partecipare utilmente alla prima chiamata di assunzione da parte di INPS. A nulla varrebbero eventuali quanto intempestive decisioni anche in riferimento al riconoscimento dei danni patrimoniali e non

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

patrimoniale di incalcolabile entità e/o comunque non risarcibili per equivalente dovuti alla condotta illegittima ed ingiusta tenuta dall'ente Previdenziale oggi parte resistente.

Il fumus è nei motivi.

Essendo il fumus insito nei motivi si confida, pertanto, che l'Ill.mo TAR Adito voglia concedere il provvedimento di sospensione della graduatoria definitiva e della graduatoria dei vincitori “finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” approvate con deliberazione del CDA dell'INPS n. 17 del 14/02/2023 , quest'ultima adottata successivamente a quella del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 quivi anch'essa impugnata per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo, quale atto autonomo e/o comunque quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico bando del Concorso pubblico INPS del 1° ottobre 2021 anch'esso impugnato, e segnatamente nella parte in cui non viene illegittimamente riconosciuto valutabile, ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 4, il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) e per l'effetto vengono erroneamente attribuiti al ricorrente complessivi punti 48,70 e posizione in graduatoria finale 4686 anziché punti 52,70 e posizione in graduatoria finale 3686 e/o comunque diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente.

E PER LA DECLARATORIA Del diritto del ricorrente ad ottenere , previo il riconoscimento del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) quale titolo valutabile ai fini dell'attribuzione aggiuntiva di punti 4 , il punteggio complessivo di 52,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 + titolo valutabile SSPL 4 = 52,70) in luogo dei punti 48,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 = 48,70) erroneamente ed illegittimamente attribuiti nella relativa graduatoria finale idonei , di cui si chiede la rettifica ed ove il ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare rispettivamente nella posizione 3718 e/o comunque nella diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente anziché nella posizione 4654 attualmente ed ingiustamente assegnata , quindi scalando la graduatoria di circa 970 posizioni NONCHE' del diritto del ricorrente ad essere inserito utilmente e per l'effetto anche nella graduatoria dei vincitori ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della P.A.

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

T.P.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte il periculum in mora, con il presente ricorso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

accogliere il ricorso e per l'effetto IN VIA CAUTELARE E PREVIO accoglimento della domanda di sospensiva della graduatoria definitiva e della graduatoria dei vincitori “*finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica CI*” approvate con la deliberazione n. 17 del 14/03/2023 pubblicata in data 15/02/2023 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS quivi impugnata, quest'ultima adottata successivamente a quella del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 quivi anch'essa impugnata per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico bando del Concorso pubblico INPS del 1° ottobre 2021 anch'esso impugnato del pari a qualsiasi ulteriore atto connesso e/o consequenziale **e segnatamente** nella parte in cui non viene illegittimamente riconosciuto valutabile, ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 4, il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) e per l'effetto vengono erroneamente attribuiti al ricorrente complessivi punti 48,70 e posizione in graduatoria finale 4686 **anziché** punti 52,70 e posizione in graduatoria finale 3686 e/o comunque diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente. **E PER LA DECLARATORIA** del diritto del ricorrente ad ottenere , previo il riconoscimento del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) quale titolo valutabile ai fini dell'attribuzione aggiuntiva di punti 4 , il punteggio complessivo di 52,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 + **titolo valutabile SSPL 4 = 52,70**) in luogo dei punti 48,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 = 48,70) erroneamente ed illegittimamente attribuiti nella relativa graduatoria finale , di cui si chiede l'annullamento previa

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

rettifica **ed** ove il ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare rispettivamente nella posizione 3718 e/o comunque nella diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente **anziché** nella posizione 4686 attualmente ed ingiustamente assegnata , **quindi scalando la graduatoria di circa 970 posizioni NONCHE'** del diritto del ricorrente ad essere inserito utilmente e per l'effetto anche nella graduatoria dei vincitori ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della P.A.

NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' della graduatoria definitiva e della graduatoria dei vincitori *finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1* approvate con la deliberazione n. 17 del 14/03/2023 pubblicata in data 15/02/2023 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS quivi impugnata, *quest'ultima adottata successivamente a quella del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 quivi anch'essa impugnata per quanto occorrer possa e per mero tuziorismo*, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico bando del Concorso pubblico INPS del 1° ottobre 2021 anch'esso impugnato del pari a qualsiasi ulteriore atto connesso e/o consequenziale e segnatamente **e segnatamente** nella parte in cui non viene illegittimamente riconosciuto valutabile, ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 4, il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) e per l'effetto vengono erroneamente attribuiti al ricorrente complessivi punti 48,70 e posizione in graduatoria finale 4686 **anziché** punti 52,70 e posizione in graduatoria finale 3718 e/o comunque diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente. **E PER LA DECLARATORIA** Del diritto del ricorrente ad ottenere , previo il riconoscimento del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) quale titolo valutabile ai fini dell'attribuzione aggiuntiva di punti 4 , il punteggio complessivo di 52,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 + **titolo valutabile SSPL 4 = 52,70**) in luogo dei punti 48,70 (media prova scritta 22,80 + prova orale 25,90 = 48,70) erroneamente ed illegittimamente attribuiti nella relativa graduatoria finale , di cui si chiede l'annullamento previa rettifica **ed** ove il ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare rispettivamente nella posizione 3718 e/o comunque nella diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente **anziché** nella posizione

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

4686 attualmente ed ingiustamente assegnata , **quindi scalando la graduatoria di circa 970 posizioni NONCHE'** del diritto del ricorrente ad essere inserito utilmente e per l'effetto anche nella graduatoria dei vincitori ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della P.A.

> Di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire al ricorrente di essere correttamente posizionato nella graduatoria di merito con conseguente assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 nell'ambito delle 4.124 unità attualmente autorizzate ai fini assunzionali dall'INPS ;

> C) il diritto del ricorrente di essere inserito nella citata graduatoria finale e graduatoria dei vincitori con il punteggio e la posizione debitamente rettificata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratti a tempo indeterminato in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Si versano in atti i seguenti documenti:

Doc. 1) Bando di Concorso pubblico INPS del 1° ottobre 2021;

Doc. 2) Domanda di partecipazione del ricorrente;

Doc. 3) Delibera CDA INPS del 14/02/2023 n. 17;

Doc. 4) Graduatoria finale idonei;

Doc. 5) Estratto della graduatoria finale idonei con posizione ricorrente;

Doc. 6) Certificazione Titolo valutabile (SSPL) ;

Doc. 7) Istanza/diffida del 03/01/2023;

Doc. 8) Graduatoria dei Vincitori ;

Doc. 9) Documenti identità;

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

Doc. 10) Procura in calce ricorrente.

Roma, lì 17/02/2023

Avv. Pietro Raimondo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce
al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'esatta attribuzione del
punteggio ;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria finale e nella graduatoria
dei vincitori approvate dal CDA dell'INPS n. 17 del 14/02/2023, quest'ultima adottata
successivamente a quella del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 quivi
anch'essa impugnata - potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato , con
conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della
platea dei soggetti beneficiari;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato
ai tutti i partecipanti al concorso risultati idonei attualmente inseriti nella detta graduatoria finale
e nella graduatoria dei vincitori e potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro-interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i partecipanti al concorso risultati idonei attualmente inseriti nella detta graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori che potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato , con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'INPS dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come “attualmente inseriti nella graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori approvate dal CDA dell'INPS con deliberazione n. 17 del 14/02/2023 , quest'ultima adottata successivamente a quella del 21 dicembre 2022 n. 261 pubblicata in data 22/12/2022 quivi anch'essa impugnata , che potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ROMA, Lì 17/02/2023

STUDIO LEGALE RAIMONDO

Avv. Pietro Raimondo

Patrocinante in Cassazione

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

Avv. Pietro Raimondo